



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

CAP 12031

P.IVA 00486530041

www.comune.bagnolo.cn.it

Tel. (0175) 391.121

Fax. (0175) 392.790

E-mail: comune.bagnolo.cn@legalmail.it

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

DUVRI

CONCESSIONE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VIA CAVOUR

1. Premesse.....	3
2. Campo di applicazione e modalità di redazione del DUVRI.....	3
3. Aggiornamento e modifiche del DUVRI.....	3
4. Analisi dei possibili rischi di interferenza.....	4
4.1 Tipologia del Capitolato.....	4
4.2 Analisi dei rischi.....	4
4.3 Conclusione dell'analisi.....	5

1. Premesse.

L'art. 26 (comma 1 – lettera b - ; comma 2; comma 3) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “, riprende le modifiche apportate dall'art. 3, comma 1 – lettera a – della sopraccitata legge, all'art. 7 comma 3, del D.Lgs. 626/94, secondo cui è fatto obbligo per datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore, nell'ambito dei contratti di appalto e contratti d'opera, attraverso l'elaborazione di un Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

La disposizione aggiunge inoltre che tale documento sia allegato al contratto d'appalto o d'opera.

Nel caso specifico il capitolato riguarda l'affidamento della gestione e l'utilizzo in regime di concessione in regime di concessione, degli impianti sportivi comunali siti in Via Cavour 17 , nel comune di Bagnolo Piemonte.

2. Campo di applicazione e modalità di redazione del DUVRI.

In base a quanto scritto nell'art. 26 (comma 1, lettera b; comma 2; comma 3) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., (ex art. 7, comma 3 del D.Lgs. 626/94), si ha l'obbligo di redazione del DUVRI ogni qual volta si configurino rischi dovuti alla commistione tra le attività di fornitura di beni e servizi (da parte di una o più ditte appaltatrici), aventi rischi propri, insiti nel loro svolgimento e gli eventuali rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il contratto di appalto, dovuti alle caratteristiche della struttura ospitante e/o alla presenza di personale della stazione appaltante.

In generale si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contato rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Sempre secondo quanto riportato al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

Ricordando che ad oggi non esistono linee guida che diano indicazioni precise sulle modalità di redazione del DUVRI, si vuole precisare quanto segue:

-alcuni appalti di servizi e forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici dove è presente un datore di lavoro che non è committente, (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali casi è necessario che il committente (in generale il proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo dove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.

-va sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ad ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti nella struttura stessa, quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno;

-resta immutato per le imprese l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

3. Aggiornamenti e modifiche del DUVRI.

La circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 24 del 14 Novembre 2007, afferma che il DUVRI è un documento “dinamico”, in quanto la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di cambiamenti, quali:

-l'intervento di subappalti;

-l'intervento di forniture e posa in opera;

-nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi;

-in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto;

-in tutti i casi nei quali sopravvenga la necessità di un aggiornamento di tale Documento in fase di esecuzione del contratto;

Il DUVRI posto a base d'appalto e da allegare al contratto può essere infine modificato nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la sua stesura finale.

In analogia a quanto previsto dall'art. 31 del codice, relativamente ai lavori, può, quindi, prevedersi in tale fase la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, che dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L'art. 31, comma 2, lettera a) del codice prevede, infatti, che entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il DUVRI potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell'aggiudicatario, da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

4. Analisi dei rischi da interferenza.

4.1 Tipologia del capitolato.

Nel caso specifico, il contratto per cui è richiesta la valutazione dei rischi da interferenze riguarda l'affidamento della gestione e l'utilizzo in regime di concessione degli IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, siti in Via Cavour 17, nel comune di Bagnolo Piemonte (CN).

Il contratto in questione è descritto nel documento "CONTRATTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAVOUR".

Le strutture oggetto del contratto di concessione sono:

- campo da calcetto in erba sintetica
- campo da beach volley
- campo da bocce
- bocciodromo
- n. 1 campo da tennis in materiale sintetico
- locali bar e ristoro;
- spogliatoi, locali a servizi (locale caldaia, magazzino, servizi igienici destinati al pubblico, e relative pertinenze).

N.B. All'interno del perimetro dei suddetti impianti sussistono inoltre le sedi delle seguenti associazioni:

- Sede Gruppo A.N.A (Associazione Nazionale Alpini);
- Sede Bagnolo Corse (Team rallystico)

4.2 Analisi dei rischi da interferenza.

Dall'analisi delle attività che si andranno a effettuare negli Impianti oggetto della concessione i rischi da interferenza potranno essere i seguenti:

- ⊗ Rischi da interferenze tra il personale del Concessionario, addetto alle attività pulizia, di manutenzione ordinaria (che compete al Concessionario) e di tutte le attività inerenti la fornitura dei servizi in concessione e la gestione degli impianti e gli utenti degli impianti;
- ⊗ Rischi da interferenze tra il personale del Concessionario ed personale comunale e/o di imprese esterne incaricate dal Comune/Committente, di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, dei fabbricati e dei servizi e tra questi e gli utenti.
- ⊗ Rischi da interferenze tra il personale del Concessionario e gli appartenenti ad Associazioni o Gruppi che abbiano fatto richiesta al Comune/Committente di utilizzo degli impianti per l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni;
- ⊗ Rischi da interferenze tra il personale del Committente e gli aderenti alle associazioni citate al punto 4.1, la cui sede insiste nel perimetro degli impianti sportivi, durante lo svolgimento delle varie attività associative;

4.3 Conclusioni dell'analisi.

In base a quanto è emerso dall'analisi dei rischi da interferenze gli apprestamenti di sicurezza a carico del concessionario per eliminare e/o ridurre tali rischi sono i seguenti:

- > Formazione del proprio personale per la fornitura in sicurezza dei servizi in concessione;
- > Apprestamenti per la sicurezza per la segnalazione, la delimitazione ed il confinamento in generale delle aree di lavoro per quel che riguarda la manutenzione ordinaria e la pulizia (ad esempio, riguardo all'interferenza con gli utenti, eseguire manutenzioni e pulizie durante giorni e orari di chiusura);
- > Concertazione con il Comune/Committente e/o gli operatori ed imprese incaricate dallo stesso per lavori di manutenzione straordinaria, con particolare attenzione ad interventi che prevedano interruzione di servizi (luce, gas, acqua);
- > Attento monitoraggio delle attività svolte all'interno del perimetro degli impianti, e concertazione tra il Concessionario e le Associazioni e/o i Gruppi che ivi organizzino manifestazioni e/o eventi dietro autorizzazione del Comune/Committente e con le associazioni qui aventi sede.

Il Responsabile dell'Ufficio
Area Amministrativa

(Besso Dott.ssa Rimella)



Il Responsabile dell'Area
Tecnico-manutentiva e
Datore di Lavoro

(Bruno Franco Geom. Adriano)

